



**COMUNE DI  
GUARDIALFIERA**

*PROVINCIA DI CAMPOBASSO*

**REGOLAMENTO  
DI  
POLIZIA RURALE**

**IL SINDACO**

(Geom. Remo Giuseppe Grande)

# **CAPO I**

## **LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'**

### **Art.1**

#### **Limiti del regolamento**

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale, nel rispetto delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, di cui al D.L. 30.04.92, n° 285 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Principi fondamentali del presente regolamento sono la gestione e la tutela del territorio agricolo in quanto interesse di pubblica utilità atteso il ruolo fondamentale rivestito dall'agrosistema nel rapporto con le aree urbanizzate.

L'Amm.ne Com.le prende atto delle disposizioni impartite dalla CEE, con regolamento 2078/92 del 30.06.92, approvandone lo spirito di tutela e salvaguardia dell'ambiente.

### **Art.2**

#### **Oggetto del servizio di Polizia Municipale**

Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato e del Comune nell'interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

### **Art.3**

#### **Disimpegno del servizio di polizia rurale**

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali e Agenti di P.G. a norma dell'art. 221 del C.P.

### **Art. 4**

#### **Ordinanze del Sindaco**

Il Sindaco, a norma dei poteri straordinari attribuitigli dallo Statuto Comunale di cui all'art. 4 della Legge 142/90, spetta la facoltà di emettere ordinanze in materia di Edilizia, Polizia locale ed igiene, per tutela della sanità e di sicurezza pubblica, nonché nei casi previsti dagli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada

## CAPO II PASCOLO - CACCIA – PESCA

### Art.5

#### **Pascolo degli animali**

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

*Sanzione amministrativa da € 25,82 a € 258,23*

*Oblazione in via breve di € 51,65*

### Art.6

#### **Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati**

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune ed. il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorrerà avere il preventivo consenso del proprietario.

E' proibito entrare o passare abusivamente senza necessità sui fondi altrui anche se non muniti di recinti o ripari. Negli altri casi il passaggio deve avvenire sul limite di proprietà o sulle servitù esistenti e senza danneggiare i raccolti.

### Art.7

#### **Sanzioni per pascolo abusivo**

Ferme restando le disposizioni di cui agli art. 843 comma 2 e 3 e 925 del codice civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico

su terreno privato senza autorizzazione, verrà deferito dagli organi di vigilanza all'autorità giudiziaria.

### Art.8

#### **Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie**

Nel percorrere vie comunali o vicinali i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

*Sanzione amministrativa da € 25,82 a € 258,23*

*Oblazione in via breve di € 51,65*

### Art.9

#### **Pascolo in ore notturne**

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

*Sanzione amministrativa da € 25,82 a € 258,23*

*Oblazione in via breve di € 51,65*

**Art. 10**

**Esercizio di caccia e pesca**

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinata da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

*Sanzione amministrativa da € 25,82 a € 258,23*

*Oblazione in via breve di € 51,65*

## **CAPO III CASE COLONICHE**

### **Art. 11**

#### **Costruzione di case coloniche**

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali ecc., occorre acquisire la relativa concessione edilizia rilasciata dal Sindaco. (responsabile del servizio).

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

L'eventuale violazione del presente articolo comporta la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria.

### **Art. 12**

#### **Igiene delle case coloniche**

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia ed ordine; come pure i fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie.

E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione e delle aree pubbliche.

Il Sindaco ha l'obbligo di intervenire qualora il degrado delle abitazioni rurali e delle loro pertinenze possa arrecare danno ai proprietari stessi, ai vicinanti, al patrimonio comunale o pregiudichi la pubblica incolumità.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

*Sanzione amministrativa da € 25,82 a € 258,23*

*Oblazione in via breve di € 51,65*

Il perpetrarsi delle situazione per la quale è stata comminata la sanzione comporta, nei successivi eventuali accertamenti l'applicazione del raddoppio della sanzione per la prima volta e l'esecuzione in danno con spese a carico dell'inadempiente qualora permanesse lo stato di violazione.

Prima di procedere all'esecuzione in danno, il Sindaco con propria ordinanza, emessa successivamente agli adempimenti di cui alla Legge 24 1/90, dovrà intimare l'adeguamento e fissare la scadenza per l'esecuzione dei lavori il cui termine può variare a seconda dell'entità del lavoro da eseguire dai 30 ai 120 giorni, trascorsi i quali l'Am.ne interverrà con proprie ditte di fiducia, notificando preventivamente i costi al proprietario inadempiente.

### **Art. 13**

#### **Prevenzioni antincendio**

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, secondo le norme del regolamento edilizio vigente.

I locali adibiti al deposito del fieno, sia esso stagionato o in fermentazione, debbono essere posti in fabbricati staccati dalle case coloniche, nel rispetto della distanza minima tra fabbricati, imposta dal vigente Regolamento Edilizio.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della Legge 26 luglio 1965, n° 966 ed al D.M. 16 febbraio 1982 (pubblicato sulla G.U. n° 98 del 09 aprile 1982), si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Per tali impianti dovrà essere acquisito il “Certificato di Prevenzione incendi”.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

*Sanzione amministrativa da € 25,82 a € 258,23*

*Oblazione in via breve di € 51,65*

Non è permesso accendere stoppie, dobbi, cespugli lungo i cigli dei campi e sui margini delle strade, ecc. senza essersi prima assicurati che sia eliminato qualsiasi pericolo di incendio, sia nei raccolti che nelle case coloniche.

In nessun caso si possono accendere fuochi all’aperto se non a distanza tale che non possa creare pericolo per le case coloniche, stalle, fienili, pagliai e simili: comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti.

#### **Art. 14**

##### **Depositi di esplosivi e infiammabili**

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplosive ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l’interessato dovrà sottostare alle disposizioni del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento 6 maggio 1940. n. 635, ed a quelle di cui al D.M. 31 luglio 1934, modificato dal successivo D.L. 12 maggio 1937, recanti norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l’impiego ed il trasporto di oli minerali e successive modificazioni.

Denuncia all’Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 15**

##### **Incameramento delle acque piovane**

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

Ai sensi della Legge 241/90, l’accertamento della violazione dovrà essere segnalata al proprietario con ordine perentorio di adeguamento, prima dell’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative

*Sanzione amministrativa da € 25,82*

*a € 258,23*

*Oblazione in via breve di € 51,65*

#### **Art.16**

##### **Fognature**

Ogni casa deve essere fornita di fognatura la quale, a mezzo di canne impermeabili, deve sboccare in fosse biologiche o in pozzi neri o, se si tratta di case isolate, nella concimaia. Sono proibite le latrine nei cortili, formate da ripari mobili o di recinti di fascine.

*Sanzione amministrativa da € 25,82*

*a € 258,23*

*Oblazione in via breve di € 51,60*

**Art. 17**  
**stalle**

Le stalle con due o più bovini e equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità delle previsioni del R.D.L. 1° dicembre 1930, n. 1682, modificato dalla legge 25 giugno 1931, n. 925 e secondo le modalità del decreto prefettizio da emanarsi in base alle leggi stesse, nonchè degli artt. 233 e seguenti del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Ai sensi dell'art.241/90, l'accertamento della violazione dovrà essere segnalata al proprietario con ordine perentorio di adeguamento, prima dell'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative

*Sanzione amministrativa da €. 25,82 a €. 258,23*

*Oblazione in via breve di €. 51,65*

**Art 18**  
**Concimaie**

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile lontane da corsi d'acqua, realizzate secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia d'igiene. Spetterà pertanto alla locale Unità Sanitaria, determinare eventuali insufficienze, anomalie, inconvenienti igienici causati dalla concimaia e dai silos.

Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

*Sanzione amministrativa da €.25,82 a €. 258,23*

*Oblazione in via breve di €. 51,65*

**Art.19**

**Cani a guardia di edifici rurali e case coloniche**

I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, non possono essere lasciati liberi ma devono essere debitamente custoditi in modo da non arrecare pregiudizio ad alcuno.

*Sanzione amministrativa da €. 25,82 a €. 258,23*

*Oblazione in via breve di €. 51,65*

## **CAPO IV**

### **FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI – SPIGOLATURE - TOMBINATURE**

#### **Art. 20**

##### **Divieto di impedire il libero deflusso delle acque**

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine, a norma dell'art.

632 del codice penale.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

E' fatto obbligo ai possessori o gestori di fossi di rimuovere prontamente alberi, tronchi, rami o altro materiale di ostruzione caduto nell'invaso, ostacolando il deflusso delle acque, nonché di gettare o depositare nei corsi d'acqua rifiuti di qualsiasi genere.

L'attuazione del presente articolo non necessita l'emissione continuativa dell'ordinanza nei confronti del proprietario inadempiente.

Accertata la violazione da parte degli uffici competenti. sarà notificato al gestore ed in ogni caso al proprietario del fondo in forza della sua responsabilità oggettiva, l'ordine di procedere alla eliminazione delle cause nel tempo massimo di giorni 2 (due) dal ricevimento della comunicazione, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

Trascorso inutilmente tale periodo verranno applicate le sanzioni di cui al comma successivo, previo l'avvio della procedura per l'esecuzione in suo danno.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

*Sanzione amministrativa da €. 258,23 a €. 1032,91*

*Oblazione in via breve di €516,46*

#### **Art. 21**

##### **Spurgo di fossi e canali**

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di *fossi o* canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi *o* canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà pubbliche e private e sia sempre assicurato un libero, costante e regolare deflusso delle acque.

Gli stessi devono altresì provvedere ad estirpare e tagliare le erbe e gli sterpi sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali al fine di assicurare il decoro delle aree stesse ed in particolare nel rispetto del Codice della Strada (artt. 29 e 31 CDS).

Sono considerati alla stregua del presente articolo anche le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti manutentate e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari o di coloro che ne traggono godimento ai fini dell'accesso.

I fossi delle strade rurali devono essere manutentati a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qual volta si renda necessario.



In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amm.ne farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Per i fossi posti lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento e quanto altro abbisogni) e ad una programmazione degli stessi e procederà all'esecuzione delle opere d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento o ripartizione degli oneri economici). Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando la spesa in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell'interessato. A tal fine il Comune con lettera raccomandata A.R. assegnerà un termine utile entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce alla iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque parte della spesa sostenuta che verrà quantificata sul preventivo di spesa ed eseguita nei termini riportati.

I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

*Sanzione amministrativa da € 258,23 a € 1032,91*

*Oblazione in via breve di € 516,46*

## **Art. 22**

### **Distanze per fossi, canali ed alberi**

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza uguale alle profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra viene misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi d'alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine, per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo.

Per le viti, gli arbusti, siepe vive ecc. dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro. (Art. 892 C.C.).

Dovranno comunque essere rispettate distanze diverse disposte dal Codice della Strada e tali da assicurare la massima visibilità e sicurezza stradale in modo particolare nei pressi di curve, incroci, immissioni, ecc.

Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento, dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali, questo in ossequio alle direttive impartite dal regolamento CEE n° 2078/92 del 30.06.92,

Il presente articolo fa esplicito riferimento a quanto disposto dall'art. i del R.D.L. 08.12.33, n° 1740, nonché al Nuovo Codice della Strada, per le parti interessanti la presente regolamentazione.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

*Sanzione amministrativa da € 258,23 a € 1032,91*

*Oblazione in via breve di € 516,41*

## **Art. 23**

### **Recisioni di rami protesi e radici**

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale ed arretrare le coltivazioni che impediscano la libera visuale e pregiudichino la sicurezza della via pubblica. In prossimità di incroci e curve gli arbusti o rami di piante devono essere tagliati fino ad 1,5 metri dal ciglio stradale.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescritto dal Comune, l'Amm.ne farà eseguire detti lavori a spese degli inadempienti, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Nelle zone di rispetto fluviale ogni manutenzione del bosco ceduo deve essere previamente autorizzata dalle autorità competenti (Corpo Forestale e/o Genio Civile).

*Sanzione amministrativa da €. 258,23 a €. 1032,91*

*Oblazione in via breve di €. 516,41*

## **Art. 24**

### **Aratura dei terreni**

I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o private, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.

Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 100 cm. dalla carreggiata stradale o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Per ciglio si intende il punto di intersezione dalla sponda del fosso e il piano campagna.

Per un idoneo sostegno delle sponde la piantumazione di siepi e alberi ( possibilmente essenze autoctone) dovranno essere realizzate a una distanza fra loro di mt. 4 per permettere la periodica pulizia del fosso con mezzi meccanici.

In caso di constatazione della violazione la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione, sia esso proprietario o ditta terzista.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

*Sanzione amministrativa da €. 258,23 a €. 1032,91*

*Oblazione in via breve di €516,41*

Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine di giorni 2 (due) al ripristino dello stato preesistente dei luoghi, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amm.ne farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata

## **Art. 25**

### **Spigolature**

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e rampollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

*Sanzione amministrativa da €. 25,82 a €. 258,23*

*Oblazione in via breve di €. 51,65*

### **Art.26 Tombinature**

Le tombinature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate previo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale, (parere tecnico comunale) e comunque con tubi avente il diametro minimo cm. 80, esclusivamente per accedere ai fondi agricoli od ad abitazioni (accessi carrai), comunque per una larghezza massima di ml. 6 (sei).

Per canali irrigui, non di scolo, sono consentite tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti dei pozzetti di ispezione ogni 20 (venti) metri di condotta, fermo restando il diam. minimo di cm. 80.

### **Art.27 Mezzi Cingolati**

È vietato sulle strade comunali urbane ed extraurbane asfaltate, la circolazione di macchine agricole semovente a cingolati metallici, non muniti di sovrappattini di protezione.

*Sanzione amministrativa da €. 25,82 a €. 258,23*

*Oblazione in via breve di €. 51,65*